CAMERA DEI DEPUTATI N. 1900

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTARI, PEDRAZZI CIPOLLA, CALVANESE, SPAGNOLI, MACIS, VIOLANTE, BIANCHI BERETTA, CODRIGNANI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, FILIPPINI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, CURCIO, TRABACCHI, AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI, BALBO CECCARELLI, BELARDI MERLO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOTTI, CAPECCHI PALLINI, CECI BONIFAZI, COCCO, COLOMBINI, COMINATO, DIGNANI GRIMALDI, FAGNI, FRANCESE, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, LEVI BALDINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, PALMINI LATTANZI, SCARAMUCCI GUAITINI, TREBBI, UMIDI SALA

Presentata il 12 luglio 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, e disposizioni in materia di diritto di famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le riforme degli ultimi dieci anni hanno cambiato il fondamento giuridico della famiglia e la condizione delle donne all'interno di essa e di fronte alla legge.

Le leggi approvate – in particolare il divorzio ed il nuovo diritto di famiglia – danno la misura di quanto sia maturata la società italiana.

Infatti le novità giuridico-formali in materie che investono direttamente l'organizzazione della vita delle persone, i rapporti interpersonali e lo stesso rapporto donna-uomo, difficilmente precedono in assoluto le modificazioni intervenute nella società, piuttosto in queste trovano la loro ragion d'essere, divenendo a loro volta importante strumento di nuova tra-

sformazione, di ulteriore crescita sociale e civile delle coscienze.

In Italia in particolare grande peso nel determinare queste novità hanno avuto le donne, che hanno espresso progettualità e lotta, riuscendo ad incidere profondamente nella cultura, nelle concezioni e nei comportamenti individuali e collettivi oltre che nei meccanismi che regolano la società.

È grazie a ciò che è avanzato e sempre di più si è affermato quel concetto di famiglia come « comunità di eguali » che ha trovato posto nella legge, superando l'organizzazione gerarchica dei ruoli familiari e sociali.

È la visione della famiglia come « centro di affetti » piuttosto che « centro di interessi » che ha reso possibile l'approvazione di leggi come quella del divorzio e, più ancora, quella del diritto di famiglia.

Il *referendum* popolare, che nel 1974 riconfermò la scelta del Parlamento, non solo costituì di per sé un alto momento di confronto culturale e politico nel Paese e tra questo e le istituzioni, ma mise in luce un'alta coscienza civile diffusa e di massa.

Infatti, il divorzio non ha avuto effetti traumatici e non ha rappresentato un fatto sconvolgente, semmai ha contribuito a far emergere in modo dirompente quei nuovi valori che erano già patrimonio individuale e collettivo: la concezione nuova della donna in quanto soggetto del suo destino; la rottura del tradizionale rapporto uomo-donna nella famiglia e nella società, così come si era storicamente determinato; solidali e paritari diritti e doveri dei singoli membri della famiglia.

Questi e nuovi più alti valori sono stati i contenuti su cui si è sviluppato il movimento delle donne, che ha rappresentato la novità, questa sì sconvolgente, di questo decennio.

Nel percorso, non lineare, di emancipazione e liberazione delle donne è cresciuta non soltanto una idea più profonda della parità, ma anche la consapevolezza che questa non può significare né omologazione, né appiattimento delle differenze e diversità, al contrario riconoscimento della propria diversità come risorsa per cambiare se stesse, la propria vita e la società.

Questo progetto ha già determinato cambiamenti, novità e riflessioni su cui tutti – uomini e donne – devono continuare a confrontarsi.

In relazione a queste considerazioni oggi occorre ripensare il complesso della legislazione, a partire da quello del divorzio e del diritto di famiglia.

Non si tratta di disconoscere il valore delle scelte allora compiute, che in gran parte restano valide, ma di rivedere quelle norme rispetto alla loro concreta attuazione ed ai nuovi orientamenti emersi nel costume e nella cultura.

D'altra parte alcune modifiche sono ritenute necessarie e urgenti, anche tra gli operatori.

In particolare viene posta l'esigenza di ridurre gli anni di separazione necessari per richiedere il divorzio e la semplificazione delle procedure. Accanto a questo è urgente trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare il coniuge economicamente più debole ed il riconoscimento giuridico di nuovi rapporti umani ed inter-personali fondati sulla parità.

L'articolato della proposta è diviso in tre titoli relativi a « Modifiche ed integrazioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898 »; « Disposizioni in materia di diritto di famiglia »; « Disposizioni comuni » ai due titoli.

Articolo 1. — Si propone di ridurre a due anni il tempo intercorrente tra la separazione personale e la domanda di divorzio.

Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, anche se ancora non sia intervenuta sentenza di separazione; nel qual caso i due procedimenti vengono riuniti.

I cinque anni attualmente previsti sono ormai unanimemente riconosciuti come eccessivi anche in considerazione dell'equilibrio e delle responsabilità che hanno caratterizzato l'uso della legge da parte dei cittadini. Del resto il mantenimen-

to di un periodo così lungo di separazione non ha favorito la ricostituzione della famiglia, ma ha portato all'aumento delle famiglie di fatto.

Articolo 2. — È apparso opportuno consentire la presentazione della domanda di divorzio anche a quei coniugi che, pur non avendo fatto istanza di separazione legale, sono separati di fatto da almeno quattro anni.

Questa previsione consente di sciogliere giuridicamente quei matrimoni che di fatto non esistono più, anche se non sono state intraprese tutte le procedure giudiziarie possibili. Questo per la diffusione che ha la pratica della separazione di fatto, talvolta per motivi culturali o per difficoltà di rapporto dei cittadini con lo Stato e con la sua burocrazia.

Articolo 3. — Risponde all'esigenza di fissare i termini entro cui il procedimento di divorzio dovrà svolgersi e concludersi. La novità più rilevante è che la sentenza, in forma esecutiva, di divorzio – limitatamente ai casi in cui ci sia completo accordo tra i coniugi – viene pronunciata dal presidente del tribunale, o da giudice da lui delegato, senza andare in camera di consiglio.

È una anticipazione, seppur parziale, del giudice monocratico in una visione moderna della macchina della giustizia, tale da facilitare il rapporto con il cittadino. Naturalmente sono previsti alcuni meccanismi di garanzia, specialmente in presenza di figli.

Questo articolo definisce anche i tempi ed i modi del procedimento di divorzio quando c'è disaccordo tra i coniugi. Nel qual caso la procedura dovrà essere necessariamente più complessa.

Anche in questo caso si stabilisce entro quale termine il tribunale dovrà pronunciare la sentenza, che potrà essere parziale qualora permangano motivi di disaccordo sulle questioni patrimoniali.

In materia di assegno al coniuge, si ritenuto di legare la concessione dello tesso ad un effettivo stato di necessità onomica e di commisurarlo a non meno del 25 per cento del reddito del coniuge obbligato. Ciò per garantire una più equa tutela nelle situazioni di bisogno, e superare una visione « economicistica » dei rapporti di coppia, in qualche modo presente nella vecchia normativa.

Articolo 5. — Secondo quanto già disposto dal diritto di famiglia, si stabilisce che entrambi i genitori divorziati debbano provvedere al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione dei figli, in proporzione ai propri redditi.

Articolo 6. — Stabilisce rigorosi criteri di accertamento del reddito dei coniugi anche attraverso indagini patrimoniali e sul tenore di vita.

Articolo 7. — Gli assegni, sia per il coniuge sia per i figli, vengono automaticamente adeguati al 75 per cento del costo della vita.

Articolo 8. — Norme più rigorose nei casi di mancata corresponsione dell'assegno al coniuge avente diritto. Possibilità di rivalersi nei confronti del datore di lavoro o di debitori del coniuge obbligato, sequestro cautelare dei beni ed eventuale assegnazione di beni per soddisfazione dei crediti.

Queste previsioni sono possibili attraverso la sola autorizzazione del giudice e senza che abbia luogo un nuovo procedimento. Si ritiene di non prevedere qui sanzioni penali, consapevoli che sarà opportuno proporre in seguito apposita norma, anche attraverso una modifica e revisione dell'articolo 570 del codice penale.

Articolo 9. — Per quanto riguarda quelle pensioni o quote di pensione assegnate al coniuge divorziato in base a particolari condizioni di bisogno, così come previsto attraverso le modifiche introdotte nel 1978, si è ritenuto di specificare che queste devono essere rivalutate come le pensioni di reversibilità.

Articolo 10. — Visti i recenti e preoccupanti orientamenti giurisprudenziali è necessario prevedere così come già stabi-

lito nei casi di separazione che l'uso della casa spetti preferibilmente al coniuge al quale vengono affidati i figli.

Articolo 11. — Si ribadisce il diritto di ogni cittadino al proprio cognome ed alla trasmissione di esso ai figli, innovando le norme del diritto di famiglia secondo le direttive europee.

Articoli 12 e 14. — Si ridefiniscono, attraverso le modifiche e le abrogazioni proposte in questi due articoli, i diritti al mantenimento, patrimoniali e successori dei coniugi separati in relazione alla successiva abrogazione dell'addebitabilità della separazione, attualmente prevista nel secondo comma dell'articolo 151 del codice civile.

Articolo 13. — Si propone di estendere al regime di separazione l'indicizzazione degli assegni al coniuge ed ai figli, così come previsto in caso di divorzio.

Articolo 15. — Stabilisce che, per i procedimenti relativi agli obblighi economici derivanti dalla separazione o dal divorzio, è competente anche il giudice del luogo in cui risiede il coniuge avente diritto.

Articolo 16. — Prevede la gratuità di tutti gli atti giudiziari diretti ad ottenere la corresponsione e la revisione degli assegni previsti nei casi di separazione o di divorzio.

Articolo 17. — Prevede il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di separazione o divorzio per quei cittadini considerati non abbienti perché titolari di redditi non soggetti ad imposta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Articolo 18. — Opera una sostituzione, nelle leggi e negli atti pubblici, di espressioni ormai superate nel linguaggio e nel costume.

Articolo 19. — Tra le abrogazioni, particolarmente rilevanti sono quelle relative all'articolo 89 del codice civile (divieto temporaneo di nuove nozze) ed al secondo comma dell'articolo 151 (addebitabilità della separazione).

* * *

Onorevoli colleghi, siamo consapevoli che questa proposta di legge rappresenta un primo parziale momento di una iniziativa legislativa che più complessivamente dovrà affrontare la problematica della famiglia, della coppia e dei rapporti fra i singoli componenti, tra questi, la società e lo Stato.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla problematica minorile, che deve trovare autonome soluzioni legislative che sempre più riconoscano il minore soggetto di diritto. Così come sarà necessario affrontare il tema complesso della coppia di fatto, non certo per definire una sorta di « codice di comportamento » quanto per tutelarne alcuni diritti nei confronti di terzi e dello Stato.

In conclusione è opportuno rilevare che le questioni qui affrontate non sono secondarie, ma rispondono a bisogni quotidiani e ad aspirazioni di libertà e democrazia.

Si tratta in concreto di ridisegnare i nuovi diritti e i nuovi beni da tutelare, oltre che di una rilettura di quella scala di valori che sta alla base dei vecchi codici e che è lontana dal sentire comune della gente.

Sono queste tematiche non facili, le cui soluzioni richiedono un impegno di riflessione ed una volontà di confronto fuori e dentro al Parlamento. In questo senso la proposta di legge rappresenta un contributo aperto nella discussione che dovrà svilupparsi nel modo più ampio possibile e tale da investire ed impegnare non solo le forze politiche e le donne, ma le grandi energie intellettuali e culturali del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO PRIMO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 1° DICEMBRE 1970, N. 898

ART. 1.

La lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i coniugi sono separati ininterrottamente da due anni a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche se non sia intervenuta sentenza. Se il procedimento di separazione è ancora pendente il presidente del tribunale davanti al quale compaiono i coniugi ne ordina la riunione al procedimento di divorzio ».

ART. 2.

Dopo la lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) tra i coniugi vi è separazione di fatto che si protrae ininterrottamente da quattro anni ».

I commi quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — La domanda per ottenere il divorzio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo n cui il coniuge convenuto ha residenza ppure, nel caso di irreperibilità o di resi-

denza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente.

Nel ricorso è indicata l'esistenza di figli.

Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso fissa, con decreto, il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e nomina un curatore speciale quando il convenuto è legalmente incapace. Tra il giorno del deposito del ricorso e la comparizione dei coniugi non devono decorrere più di trenta giorni.

La notificazione del ricorso, unitamente al decreto di comparizione, deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.

I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se i coniugi concordano nella domanda di divorzio, nonché sulle condizioni accessorie inerenti ai rapporti economici ed ai figli, il presidente del tribunale, verificati ed accertati i presupposti della domanda, il reale consenso delle parti e le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, indicando se del caso le opportune modificazioni, pronuncia con sentenza esecutiva il divorzio e ne ordina contestualmente l'annotazione da parte dell'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne iscritto o trascritto il matrimonio.

Se il coniuge convenuto non compare o se non concorda con la domanda, il presidente, sentiti, se vi sono figli minori, i servizi sociali territoriali, e personalmente i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, nomina il giudice istruttore e fissa,

nel limite massimo di trenta giorni, la udienza di comparizione delle parti avanti a quest'ultimo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata, a cura dell'attore, al convenuto non comparso nel termine di venti giorni ed è comunicata al pubblico ministero.

Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

Quando il convenuto è residente o domiciliato all'estero o abbia residenza o domicilio sconosciuti, il termine di comparizione, di cui ai precedenti commi, è di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza ».

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Il tribunale nel termine massimo di centottanta giorni dalla udienza di comparizione davanti al giudice istruttore adito in contraddittorio delle parti, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza, anche parziale, il divorzio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne iscritto o trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero, che interviene in presenza di figli minori o legalmente incapaci, può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali degli stessi.

Il giudizio di appello della sentenza pronunciata a norma del primo comma deve essere definito nel termine massimo di centoventi giorni dalla prima udienza di comparizione.

Con la sentenza che pronuncia il divorzio il tribunale assume i provvedimen-

ti atti a definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi, tenuto conto anche del contributo dato da entrambi attraverso il proprio lavoro professionale o casalingo.

Il tribunale dispone altresì l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare mensilmente un assegno a favore dell'altro coniuge, qualora questi, in assenza di redditi personali sufficienti, si trovi in un effettivo ed accertato stato di necessità economica.

L'assegno è commisurato a non meno del 25 per cento del reddito dell'obbligato. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione.

L'obbligo alla corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, contrae nuovo matrimonio ».

ART. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente secondo comma:

« Il tribunale stabilisce la misura e il modo in cui i coniugi concorrono all'istruzione e alla educazione dei figli e, ognuno proporzionalmente al proprio reddito, al mantenimento, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi ».

Il quarto comma dell'articolo 6 è abrogato.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-*bis*. — In sede di definizione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6, i coniugi sono tenuti a presentare ogni documentazione relativa ai loro redditi, al loro patrimonio personale e comune.

In caso di contestazione il giudice dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche avvalendosi di indagini di polizia giudiziaria ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 6-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

« ART. 6-*ter*. — Gli assegni periodici di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono adeguati annualmente al 75 per cento del costo vita, calcolato dall'ISTAT, secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ».

ART. 8.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« Previa autorizzazione del giudice da apporsi in calce al provvedimento, su istanza anche verbale dell'interessato, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, in caso di inadempienza che si protragga oltre trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno al datore di lavoro o ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato.

Dal momento della notifica il datore di lavoro o i terzi sono obbligati a versare direttamente all'avente diritto le somme di cui è creditore.

Nel caso del protrarsi della inadempienza, quando sia stato disposto il sequestro cautelare di beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno, il giudice, su richiesta dell'avente diritto, può disporre l'assegnazione dei beni stessi o di parte di essi al coniuge creditore per il soddisfacimento parziale o totale dei suoi crediti anche futuri ».

ART. 9.

Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente:

« La pensione, o la parte di essa, attribuita ai sensi del secondo e del quarto

comma al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di divorzio è rivalutata come la pensione di reversibilità. L'attribuzione cessa se l'avente diritto contrae matrimonio ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. — Il giudice dispone, tenuto conto anche delle condizioni economiche, che l'abitazione della casa familiare spetti preferibilmente al coniuge cui vengono affidati i figli, indipendentemente dalla titolarità di diritti dei coniugi sulla stessa ».

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

ART. 11.

L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143-*bis*. – (*Cognome della famiglia*). — I coniugi conservano il proprio cognome. Essi possono, senza alcun obbligo e se lo desiderano, rispettivamente aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge. L'uso del cognome dell'altro coniuge non ha alcun valore legale.

All'atto del matrimonio i coniugi di comune accordo dichiarano il cognome che assumeranno i figli ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge che non abbia redditi personali sufficienti il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento ».

ART. 13.

Dopo l'articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 158-*bis*. — Gli assegni periodici di cui agli articoli 155 e 156 sono adeguati annualmente al 75 per cento del costo della vita, calcolato dall'ISTAT, secondo le variazioni dell'indice del prezzo al consumo per la famiglia di operai ed impiegati ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato ».

Il secondo comma dell'articolo 548 del codice civile è abrogato.

Il primo comma dell'articolo 585 è sostituito dal seguente:

« Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato ».

Il secondo comma dell'articolo 585 del codice civile è abrogato.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 15.

Per le cause relative ai diritti di obbligazione derivanti da separazione o da divorzio è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

ART. 16.

Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsio-

ne e la revisione dell'assegno sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni tassa, spesa o diritto.

ART. 17.

Nelle controversie previste dalla presente legge, e in quelle ad esse connesse, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti.

Sono considerati tali coloro che risultino titolari di un reddito imponibile non soggetto ad imposta in virtù delle detrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il capo dell'ufficio davanti a cui si procede, su istanza in carta semplice dell'interessato, corredata dalla dichiarazione resa dallo stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente l'ammontare dei redditi annui del medesimo, decide sull'ammissione con decreto entro cinque giorni dalla presentazione.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicato dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'Ordine.

L'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari dalla parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.

Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché le spese di in-

dennità necessarie per l'audizione di testimoni, ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacazioni ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa.

ART. 18.

In tutte le leggi ed atti pubblici la dizione « patria potestà » è sostituita con « potestà dei genitori ».

La dizione « prole » è sostituita con « figli ».

Le dizioni « figli adulterini » e « figli illegittimi » sono sostituite con « figli nati fuori del matrimonio ».

Nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche la dizione « scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio » è sostituita con « divorzio ».

ART. 19.

L'articolo 89 del codice civile, il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile ed il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.